

**BOZZA**

**ACCORDO PARASOCIALE**

Tra

**VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI S.p.A - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.**, con sede legale in Venezia, S. Croce 489 Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione al Registro Imprese di Venezia: 03341820276, n. REA 300147, in persona dell'Amministratore delegato dott. Andrea Giovanni Razzini, nato l'8 gennaio 1966 a Milano in virtù dei poteri allo stesso attribuiti con delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2008, e del 5 maggio 2008, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito denominata, anche per brevità "**Veritas**"),

e

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ R.I. \_\_\_\_\_  
in persona del \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ ed in forza dei poteri allo stesso attribuiti con delibera \_\_\_\_\_  
(di seguito denominata anche per brevità "\_\_\_\_\_")

nel prosieguo, Veritas e \_\_\_\_\_ congiuntamente denominate anche "**Parti**"

**PREMESSO**

1. che Ecoprogetto Venezia S.r.l. è società con sede in Venezia - Marghera Via della Geologia 31, C. F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03071410272 n. REA 280563, capitale sociale deliberato e i.v. euro 42.120.000,00, di seguito denominata anche per brevità "Società";
2. che Ladurner Ambiente S.p.A. ( di seguito per brevità definita anche Ladurner) è

- titolare del 23,38% del capitale sociale della Società pari a nominali € 9.846.800,00 (novemilioniottocentoquaranta-seimilaottocento virgola zero zero);
3. che Veritas era titolare del 76,62% del capitale sociale della Società pari a nominali € 32.273.200,00 (trentaduemilioni duecento-settantatremiladuecento virgola zero zero).
  4. che con contratto di cessione di quote, in data 02 dicembre 2008, e di seguito per brevità denominato anche Contratto, Veritas ha ceduto ad ASCO HOLDING il 10% del capitale sociale della Società pari a nominali € 4.212.000,00 (quattromilioniduecentododicimila virgola zero zero) di seguito denominata anche per brevità "Quota").
  5. che pertanto il capitale sociale della Società è attualmente così ripartito: Veritas 66,62%; ASCO HOLDING 10%; Ladurner 23,38%.
  6. che, per accordi tra le parti, Veritas riacquisterà a breve termine il 10% della quota di Ecoprogetto S.r.l. detenuta da Asco Holding S.p.A..
  7. che in data 9 novembre 2006 i soci Veritas e Ladurner hanno sottoscritto un Accordo preliminare, noto alle parti ed allegato al presente Accordo sub 1).
  8. che in data 27 dicembre 2006 gli stessi soci hanno sottoscritto Patti Parasociali, noti alle Parti ed allegati al presente Accordo sub 2);
  9. che in data 19.12.06 tra Veritas e Ladurner, è stato sottoscritto Accordo per la proroga del termine, noto alle Parti ed allegato al presente Accordo sub 3);
  10. che in data 27 marzo 2007 tra Veritas e Ladurner, è stato sottoscritto atto di "Modifica Accordo Preliminare", noto alle Parti ed allegato al presente Accordo sub 4).
  11. che \_\_\_\_\_, a seguito di espletata procedura di vendita, ha acquistato contestualmente al presente atto il .....% di quote del capitale sociale di Ecoprogetto detenute da Veritas S.p.A.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1 Premesse ed Allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo ed hanno efficacia negoziale.

**ART. 2 Accordi - Obblighi di \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ con il presente Atto, conviene di aderire così come aderisce, nell'interesse di Veritas, all' Accordo preliminare sottoscritto tra Vesta oggi Veritas e Ladurner in data 9 novembre 2006, allegato al presente Accordo sub 1) nonché ai Patti Parasociali sottoscritti tra Vesta oggi Veritas e Ladurner in data 27 dicembre 2006, nonché all' Accordo per la proroga del termine sottoscritto tra Vesta oggi Veritas e Ladurner in data 19.12.06, nonché all'atto di "Modifica Accordo Preliminare" sottoscritto in data 27 marzo 2007 tra Veritas e Ladurner (di seguito tutti per brevità denominati anche "Accordi") noti ad \_\_\_\_\_ ed allegati sub 1, 2 e 3) e 4) al presente Accordo del quale ne formano parte integrante ed essenziale accettando ed assumendo espressamente, nell'interesse di Veritas, il contenuto degli stessi, di ogni clausola, pattuizione ed obbligazione in essi riprodotta.

In particolare \_\_\_\_\_ si obbliga al rispetto di ogni obbligazione già assunta da Veritas negli Accordi citati.

\_\_\_\_\_ inoltre dichiara di conoscere e condividere il Piano Industriale della Società.

\_\_\_\_\_ si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c. pertanto a manifestare la propria espressione di voto ed i diritti derivanti dalla propria Quota, nei competenti organi della Società anche a mezzo dei propri rappresentanti in seno agli stessi, conformemente alla espressione di voto di Veritas ed a non assumere decisioni in seno ai predetti organi difformi da quelle di Veritas.

\_\_\_\_\_ si obbliga pertanto a garantire con la propria manifestazione di voto il rispetto degli obblighi e l'esercizio dei diritti rispettivamente gravanti e spettanti a Veritas di cui ai citati Accordi e connessi alla attuale quota del 66,62% e del 76,62%

del capitale sociale, in esito alla cessione di cui in premessa 6) che precede.

Le Parti si impegnano ad essere sempre presenti all'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

\_\_\_\_\_ e Veritas ai fini di cui sopra si consulteranno comunque prima di ogni Assemblea della Società o delle riunioni dei Consigli di Amministrazione della stessa.

\_\_\_\_\_ rinuncia fin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione nel caso di cessione delle quote del 10% del capitale sociale della Società da Asco Holding a Veritas e di cui alla premessa 6) che precede ed altresì nel caso di cessione di quote di capitale sociale di Ecoprogetto S.r.l. ad Enti Pubblici e/o società pubbliche e/o a partecipazione pubblica e/o a società del gruppo Veritas, indicate dalla stessa, da parte di Veritas S.p.A. medesima, nonché al diritto di opzione su eventuali aumenti di capitale della società destinati all'ingresso dei soggetti citati.

### **ART. 3 Nomine**

Le Parti inoltre convengono che \_\_\_\_\_, qualora possieda almeno il 10 % delle quote, possa indicare a Veritas un componente del Consiglio di Amministrazione della Società di gradimento anche di Veritas stessa, da designare in occasione della nomina del predetto organo sociale.

Nella prima assemblea dei soci della Società che sarà convocata dopo la sottoscrizione del presente Accordo ed avente ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, Veritas si impegna, per quanto è in sua facoltà, a votare per la nomina del Consigliere di Amministrazione indicato da \_\_\_\_\_ e di gradimento di Veritas,

Il Consigliere così designato resterà in carica fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto degli Accordi.

### **ART. 4 Inadempimento**

\_\_\_\_\_ riconosce che la clausola di cui all'art. 2 che precede è essenziale nell'interesse di Veritas.

La violazione da parte di \_\_\_\_\_ anche di una sola delle clausole ed obbligazioni di cui agli Accordi, nonché delle clausole ed obbligazioni di cui al presente atto, ed in particolare dell'art. 2, obbligherà la stessa al pagamento di una *penale corrispondente ad Euro 1.000.000,00 ( unmilione)*.

\_\_\_\_\_ fin d'ora si riconosce debitore di Veritas S.p.A. nel caso di inadempimento al presente Accordo ed alle clausole ed obbligazioni di cui agli Accordi della somma corrispondente alla penale di cui al comma che precede.

Resta fermo per \_\_\_\_\_ l'obbligo di pagare il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore nel caso in cui il danno arrecato dovesse risultare di entità superiore alla penale già corrisposta.

**Art. 5. Esclusiva**

\_\_\_\_\_ si obbliga a non stipulare o comunque partecipare a patti od accordi diversi dal presente Accordo, con chiunque ed in qualsiasi forma conclusi, che abbiano ad oggetto l'esercizio dei diritti derivanti dalla, e/o comunque connessi alla titolarità della Partecipazione Sindacata.

**Art. 6 Durata**

Il presente Patto entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità ed efficacia per la durata di anni cinque.

**Art. 7 Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano richieste in base alla legge o a norme o a regolamenti emessi da autorità governative di controllo o di borsa aventi giurisdizione sull'Acquirente o sul Venditore, l'esistenza e il contenuto del presente Accordo e degli Accordi e tutte le altre informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente Accordo e/o agli Accordi (le "Informazioni Confidenziali") ed a non divulgarle a terzi, e

faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche da loro consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.

Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative o giudiziarie aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione della presente scrittura ed alle operazioni in essa previste.

**Art. 8 Modifiche**

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte Parti.

Venezia .....

FIRMA

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Alti :

- 1) Accordo preliminare del 9 novembre 2006 tra i soci Veritas e Ladurner .
- 2) Patti Parasociali sottoscritti in data 27 dicembre 2006 tra i soci Veritas e Ladurner ;
- 3) Accordo per la proroga del termine sottoscritto in data 19.12.06 tra Veritas e Ladurner,
- 4) atto di "Modifica Accordo Preliminare", sottoscritto in data 27 marzo 2007 tra Veritas e Ladurner.